



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2001

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, N. 4

"Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 'Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi' "

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

I. L'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 è così modificato:

"1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, con il quale l'Associazione italiana ciechi di guerra ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni nazionali riconosciute:

- a) Unione italiana ciechi 23 per cento
- b) Ente nazionale per la protezione e assistenza ai sordomuti 9 per cento
- c) Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro 9 per cento
- d) Associazione nazionale vittime civili di guerra 4 per cento
- e) Unione mutilati per servizio 13 per cento
- f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 18 per cento
- g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 15 per cento
- h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra 5 per cento
- i) Associazione italiana ciechi di guerra 4 per cento

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

NOTE

Si riporta il testo della L.R. 2/94, pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 14/01/94, coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

L.R. 11 gennaio 1994, n. 2

"Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi"

Art. 1

1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, con il riconoscimento della personalità giuridica, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni nazionali riconosciute:

- a) Unione italiana ciechi 23 per cento
- b) Ente nazionale per la protezione e assistenza ai sordomuti 9 per cento
- c) Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro 9 per cento
- d) Associazione nazionale vittime civili di guerra 4 per cento
- e) Unione mutilati per servizio 13 per cento
- f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 18 per cento
- g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 15 per cento
- h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra 5 per cento
- i) Associazione italiana ciechi di guerra 4 per cento

Art. 2

(Documentazione)

1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:

- a) domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale

rappresentante regionale;

b) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;

c) relazione sull'attività svolta.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria - che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo-contabili.

3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'associazione inadempiente dalla assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dell'erogando contributo.

#### Art. 3

1. Per l'anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4

1. E' abrogata la L.R. 30 dicembre 1974, n. 46 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia".

#### Art. 5

(Norme finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1993 in L. 660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi" del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 della Regione Puglia.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.